

Art. 1°

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni assume le operazioni di prestito di cui nella legge 8 Aprile 1915 N. 507 con le seguenti norme e, per quanto non è da esse preveduto, sotto l'osservanza delle disposizioni ^{della} ~~di~~ legge (testo unico) 27 Febbraio 1908 N. 89 e del relativo regolamento 12 Agosto 1908 N. 528.

Art. 2°

Prima di deliberare la concessione dei prestiti, l'Istituto Nazionale deve accertare che le Società o i corpi morali che li richiedono siano costituiti e disciplinati in modo rispondente alle disposizioni della legge e del regolamento precitati.

Art. 3°

Alla domanda di prestito, oltre i documenti necessari per lo accertamento di cui all'articolo precedente, devono essere uniti i documenti valevoli a identificare gli stabili offerti in ipoteca e a comprovare la loro provenienza e lo stato delle iscrizioni e trascrizioni e di qualsiasi onere esistente sugli stabili medesimi.

Art. 4°

La valutazione degli immobili è eseguita da un ~~perito~~
scelto
to ~~delegato~~ dal Consiglio di Amministrazione dell'I-
stituto Nazionale.

Art. 5°

Gli immobili da ipotecarsi a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro l'incendio presso una Impresa benevise all'Istituto Nazionale, a spese dei mutuatari e questi devono consentire a favore dell'Istituto stesso la cessione del diritto a percepire, nel caso di incendio, le indennità dovute dall'Impresa assicuratrice.

Art. 6°

X L'importo massimo dei prestiti da farsi con una medesima Società o con un medesimo corpo morale non può superare annualmente lire 400.000./

Art. 7°

L'interesse annuo sui prestiti è fissato dal Consiglio di Amministrazione, al getto da qualsiasi imposta presente o futura .

Art. 8°

I prestiti che non siano pure garantiti da una assicurazione sulla vita, sono rimborsabili per annualità, comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento entro un termine non maggiore di trenta anni.

~~prestiti~~
~~Assicurazione~~
Art. 9° *ma concepito col sistema dell'assicurazione*

Quando i prestiti siene pure da garantirsi con una assicurazione sulla vita, la forma da preferirsi è l'assicurazione mista, che garantisce alla morte dell'assicurato, o alla scadenza del termine stabilito in polizza, il rimborso del capitale.

Quelora i detti prestiti riguardino impiegati non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato, l'assicurazione deve estendersi al rischio di impiego, e il pagamento del premio corrispondente al rischio di morte e al rischio di impiego e degli interessi sui prestiti, secondo una tariffa speciale, deve essere garantito con quelle forme che siano riconosciute idonee dall'Istituto Nazionale.

In ogni caso la emissione delle polizze di assicurazione è subordinata, testa per testa, all'esito della visita medica eseguita da sanitari di fiducia dell'Istituto Nazionale.

Art. 10°

Il limite di

Fermi restando per i prestiti i limiti di somme stabiliti dalla Legge e dal relativo regolamento citati nell'articolo primo, l'Istituto Nazionale preferirà per i prestiti stessi le Società e i Corpi morali che abbiano posto per condizione ai propri soci l'anticipazione di almeno il 10% del valore degli immobili offerti in garanzia.

*Il limite di
valore degli
immobili offerti
in garanzia*

Art. 11°

Le Società o ~~i~~ ^{enti} Corpi morali, cui sia stato in massima consentito il prestito, debbono sottoscrivere un contratto di base nel quale siano stabiliti; le modalità da seguirsi per le operazioni e per il pagamento delle annualità; l'impegno dell'Istituto Nazionale di fare i prestiti nelle forme e alle condizioni convenute; l'obbligo della Società o del ^{ente} Corpo morale di destinare la somma mutuata allo scopo indicato nella domanda e di esibire ad ogni richiesta dell'Istituto Nazionale le ricevute di imposte, canoni, censi e premi di assicurazione, e l'obbligo della Società o del ^{ente} ~~Corpo~~ morale di stipulare con l'Istituto Nazionale i contratti per tutti i propri soci, salva la facoltà, nel caso di prestiti garantiti pure da una assicurazione sulla vita, di rivolgersi ad altri Istituti per le proposte di assicurazione che fossero dall'Istituto Nazionale dichiarate inaccettabili.

Nei detti contratti rispetto ai prestiti garantiti ^{anche} ~~pu-~~ re da una assicurazione sulla vita, sono inoltre indicate le condizioni dell'anticipata risoluzione delle polizze di assicurazione, sia per anticipata restituzione dei prestiti, sia per mutamento nella persona dell'assegnatario, sia per altre cause.

Art. 12°

I contratti definitivi sono stipulati dopo che siano stati eseguiti gli accertamenti e compiute le formalità di cui negli articoli precedenti.

Art. 13°

L'Istituto Nazionale si riserva il diritto di far visitare le case date in ipoteca a suo favore, allo scopo di accertarne lo stato di manutenzione, a norma dell'art. 3 del regolamento 12 agosto 1908 N. 508.

Il mutuatario ha l'obbligo di denunciare all'Istituto Nazionale ogni mutamento che porti seco una diminuzione del valore dello stabile, come pure qualsiasi atto per parte di terzi che ne perturbi il possesso o ne contesti il diritto di proprietà.

La denuncia deve essere fatta entro un mese dall'avvenuto mutamento, dalla turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà.

L'Istituto ha diritto di far procedere, a spese del mutuatario, a nuova stima degli immobili e constatata così la diminuzione di valore ha diritto di chiedere un supplemento di ipoteca o il pagamento del credito conformemente all'art. 1980 Codice Civile.

Art. 14³

I prestiti fatti dall'Istituto Nazionale sono garan-
titi, oltre che dalla ipoteca di primo grado sugli immobi-
li cui si riferiscono ed eventualmente dal vincolo sulla
polizza di assicurazione, da tutti i beni mobili ed immobi-
li, presenti e futuri, degli enti e delle persone obbliga-
te a termini del contratto di prestito.

Art. 15^o

I contratti impegnano i singoli soci anche indipendentemente delle sorti della Società o Corpo morale cui appartengono.

Art. 16^o

I diritti di perizie delle case, di atti notari, di polizze e di visita medica, e in genere, tutte le spese inerenti alle operazioni di prestito sono ad esclusivo carico dei mutuatari.

Art. 17⁶

Nei singoli contratti sarà stabilito che per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla concessione dei mutui è competente l'autorità giudiziaria di Ro
ma.